

CREDITO D'IMPOSTA R&S E CONTROLLI FISCALI: NOVITA'

Negli ultimi mesi l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sarà oggetto dell'attività di controllo l'utilizzo indebito dei crediti d'imposta, e in particolare del credito d'imposta per ricerca e sviluppo (provv. dir. AE prot. n. 88314/2021, circ. 4/E/2021)

Spetta all'Agenzia delle Entrate ogni attività di verifica per la fruizione della misura, mentre al Ministero dello Sviluppo Economico resta l'attività di indirizzo e l'emanazione di pareri specifici.

I controlli verteranno sulla corretta applicazione della disciplina sia da un punto di vista tecnico, ovvero conformità tra le attività svolte e i criteri del Manuale di Frascati, sia da un punto di vista fiscale, ovvero completezza e correttezza della documentazione a supporto delle attività.

Particolari punti critici sono considerati:

- il disallineamento tra le attività di R&S dichiarate e l'attività economica svolta;
- la struttura aziendale non adeguata;
- l'assenza di costi nel triennio 2012/2014.

L'individuazione di anomalie nella fruizione del credito può emergere anche da liquidazioni automatiche o controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, nonché tramite il controllo degli F24 e delle fatture elettroniche.

Quando è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero del credito d'imposta non spettante, con aggravio delle sanzioni e degli interessi come per legge.

Nel caso di **credito non spettante**, ovvero l'utilizzo eccedente a quanto spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, la **sanzione è pari al 30% del credito utilizzato**.

Nel caso di **credito inesistente**, ovvero relativo ad attività o spese non ammissibili (p.e. per modifiche non significative), la **sanzione è pari al 100% al 200%** e tali somme possono essere recuperate entro il 31 dicembre dell'**ottavo anno** successivo a quello di utilizzo del credito stesso. Il contribuente può eventualmente regolarizzare la sua posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento d'imposta attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 D.L. 472/1997).

Il D.L. n. 146 del 21/10/2021

L'aumento degli accertamenti ha suggerito l'introduzione di una specifica disciplina.

Con il D.L. n. 146 del 21/10/2021 è stata introdotta la possibilità di "effettuare il **riversamento dell'importo del credito** indebitamente utilizzato, **senza applicazione di sanzioni e interessi**". Sostanzialmente, quindi, si deve restituire spontaneamente l'incentivo fruito.

La possibilità è riservata alle imprese che hanno commesso errori nella valutazione dei requisiti da rispettare, nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Sono invece **esclusi i comportamenti dolosi**:

- condotte fraudolente
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
- le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili

La procedura è possibile anche se è stato instaurato un contenzioso, purché l'accertamento non sia definitivo.

Si accede alla sanatoria con **un'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022**, utilizzando un apposito modulo.

Gli importi dovranno essere versati entro il **16 dicembre 2022**, senza possibilità di compensazione, oppure, in assenza di accertamenti in corso, in tre rate annuali il 16/12/2022, 16/12/2023 e 16/12/2024, maggiorate degli interessi legali.

La procedura determina anche la **non punibilità del delitto di indebita compensazione**, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2020.

Aggiornato al 22 novembre 2021